

Disegno di legge “Modifiche alla Legge regionale 10 agosto 2022, n. 13 (Disposizioni in materia di semplificazione edilizia, di rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)”

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2022, n. 13)

1. Alla legge regionale 10 agosto 2022, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4:

1) al comma 13, dopo le parole “destinazioni compatibili o complementari” sono aggiunte le seguenti: “con le destinazioni della zona omogenea in cui tali complessi ricadono.” e le parole da “Sono compatibili e complementari” a “turistico-ricettivo.” sono soppresse.

2) il comma 14 è così sostituito: “14. Per gli interventi finalizzati al recupero ed al riutilizzo di complessi industriali e produttivi, da realizzarsi con ristrutturazioni edilizie effettuate anche mediante abbattimento e ricostruzione di volumetrie preesistenti, è previsto il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva, non superiore al venti per cento, rispetto a quella preesistente, nei limiti del rapporto di copertura del sessanta per cento, come previsto dal comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19, per destinazioni compatibili o complementari con le destinazioni della zona omogenea in cui tali complessi ricadono, anche mediante il riposizionamento delle relative volumetrie nell’ambito dell’area coperta o scoperta rientrante nella disponibilità del complesso immobiliare industriale oggetto dell’intervento di ristrutturazione. Tali interventi con le medesime premialità e condizioni sono consentite anche nel caso di delocalizzazione dello stesso complesso industriale e produttivo, laddove vi sia la disponibilità di una area alternativa rispetto a quella ove ricadono le volumetrie preesistenti oggetto dell’intervento e conforme alle previsioni dello strumento urbanistico.”.

b) all’articolo 5, al comma 1, le parole “al comparto dell’ERS” sono sostituite con le parole “al comparto dell’Edilizia residenziale pubblica (ERP)”.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.